



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 66_2015

Roma, 18 Maggio 2015

Oggetto: Dopo le reiterate richieste della FLP (che si allegano), l'Amministrazione, in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, si adegua alla disciplina previgente all'emanazione della Circolare 2/14, emessa il 17.12.2014 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si pubblica la nota del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Dott.ssa Fagnoli, Prot. n. 103/1(B)/576/DGPF/I del 15 maggio 2015, inerente l'argomento in oggetto con allegata la Circolare N. 10/2011, nonostante l'Amministrazione non abbia ancora provveduto a notificarla alle OO.SS.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio Primo – Affari Generali

Prot. n. 103/1(B)/576 /DGPF/I
Roma, 15 MAG. 2015

Alla Corte Suprema di Cassazione
ROMA

*Alla Procura Generale presso la
Corte Suprema di Cassazione*
ROMA

Alla Procura Nazionale Antimafia
ROMA

*Al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche*
ROMA

Alle Corti di Appello
LORO SEDI

*Alle Procure Generali della
Repubblica presso le Corti di
Appello*
LORO SEDI

OGGETTO: Assenze da servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 del TAR Lazio – sez. I – di annullamento della Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica.


Con la sentenza indicata in oggetto la sez. I del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio ha annullato la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

A tal proposito questa Direzione generale ha richiesto al citato Dipartimento di fornire indicazioni in ordine alla disciplina delle assenze in questione e delle relative modalità giustificative, alla luce della pronuncia del Giudice amministrativo, considerato che la citata sentenza evidenzia che la

*disposizione di cui all'art. art. 55 – septies, co. 5 – ter del D. Lgs. n. 151/2001
“non può avere carattere immediatamente precettivo, ma deve comportare, per
la sua applicazione anche mediante atti generali o direttive, una più ampia
revisione della disciplina contrattuale di riferimento”, per le suddette tipologie
di assenza, strettamente connesse alla tutela del bene primario della salute dei
dipendenti.*

*Nelle more ed in attesa del richiesto parere questa amministrazione
applicherà la circolare n. 10 del 1 agosto 2011 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, con particolare riferimento a quanto evidenziato al paragrafo n. 3,
dedicato alle modalità giustificative delle assenze in questione.*

*IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Forgnoli*





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0042438 P-4.17.1.7.1
del 01/08/2011



Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 10/2011

Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 – “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.” – art. 16, commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti – regime della reperibilità – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Premessa.

Come noto, con il d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici. In particolare, l'art. 16, commi 9 e 10, del decreto ha novellato l'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, ed ha contestualmente esteso in maniera esplicita il nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico, non rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001.

Le nuove norme sono entrate in vigore il 6 luglio 2011, data di pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale (cfr.: art. 41 del d.l. del 2011; G.U. 6 luglio 2011, n. 155).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Per comodità si riporta il testo delle nuove norme:

«9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.»

L'intervento normativo riguarda:

1. i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
2. il regime della reperibilità ai fini del controllo;
3. le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
4. l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Con la presente circolare si intende illustrare le novità introdotte con il recente intervento normativo, chiarendo alcuni aspetti anche a seguito di quesiti pervenuti al Dipartimento della funzione pubblica.

1. I casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia.

L'art. 16, comma 9, del decreto ha sostituito il comma 5 dell'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001.

La norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa. Infatti, la disposizione prevede che nell'ambito dell'obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell'assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita. Quanto al primo aspetto, nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico. In ordine all'aspetto economico, l'introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto anche delle difficoltà (accentuatesi recentemente, ma che in realtà rappresentano un problema molto risalente) connesse alla copertura finanziaria per l'effettuazione delle visite (sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009).

In sostanza, l'amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l'effettuazione della visita stessa. Considerato che, secondo il regime previgente, l'amministrazione doveva richiedere obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, salvo esigenze organizzative e funzionali, con la nuova norma è stata quindi introdotta una maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, per tener conto della situazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

contingente, fermo restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

2. Il regime della reperibilità ai fini del controllo.

Il nuovo comma 5 *bis* dell'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001 riguarda il regime della reperibilità rispetto al controllo disposto dall'amministrazione.

Il primo periodo del nuovo comma, riprendendo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 del previgente art. 55 *septies*, demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità. In proposito, si rammenta che in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il decreto ministeriale n. 206, recante *"Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia."*, che continua ad applicarsi per il personale soggetto all'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001 e che, a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2001, si applica anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il secondo periodo del comma 5 *bis* in esame prevede che *"Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione."* La norma riprende quanto già previsto dai CCNL di comparto, stabilendo un obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi indicati. La valutazione dei *"giustificati motivi"* che consentono l'allontanamento è rimessa all'amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa. In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo deve consistere nell' *"attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”, secondo quanto previsto dal comma 5 *ter* dell’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato, ferma restando negli altri casi la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del d.P.R. n. 445 del 2000 (in particolare, artt. 47 e 49).

Si rammenta che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l’art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

3. Le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Il nuovo comma 5 *ter* dell’art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che *“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”*.

La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 *septies*, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare la giustificazione dell’assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.. Pertanto, se l’assenza per malattia avviene per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata. Ciò considerato, si devono ritenere superate le indicazioni fornite sul punto nel paragrafo 1.2. della circolare n. 8 del 2008, mentre rimane fermo quanto già detto in quella sede circa le modalità di imputazione dell’assenza e gli effetti sul trattamento economico della stessa. Si precisa che, sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

4. L'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Come visto, il comma 10 dell'art. 16 in esame ha stabilito che *“Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.”*. Come noto, quest'ultima disposizione (*“Personale in regime di diritto pubblico”*) stabilisce che le categorie di personale ivi previste rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti e sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001: si tratta, in particolare, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale delle carriere diplomatica e prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dei professori e ricercatori universitari, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del d.lgs.C.p.S. n. 691 del 1947, alla l. n. 281 del 1985 e alla l. n. 287 del 1990. La disposizione richiama l'applicazione specifica dei commi del menzionato art. 55 *septies* che sono stati illustrati sopra, ossia quelli che disciplinano i presupposti per la richiesta della visita fiscale, il regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Pertanto, fugando alcuni dubbi interpretativi emersi dopo le modifiche varate con il d.lgs. n. 150 del 2009, a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 la normativa si applica anche nei confronti delle predette categorie di personale, pur tenendo conto delle garanzie di autonomia del plesso magistratuale di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta





Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 0190/FLP15

Roma, 20 aprile 2015

NOTIZIARIO N° 21

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Assenze per visite specialistiche IL TAR LAZIO ANNULLA LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA CHE IMPONEVA DI UTILIZZARE I PERMESSI PERSONALI La parola ora passa alla contrattazione

Il TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso della CGIL FLC, con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 ha annullato la famigerata circolare n. 2/2014 del Dipartimento dalla Funzione Pubblica che interpretando le norme sopravvenute (art. 4 comma 16 bis del DL101/2013) aveva imposto ai lavoratori di utilizzare le ore di permesso personale in caso di assenza per visite specialistiche.

In particolare il giudice amministrativo, pur riconoscendo la differenza tra gli istituti dell'assenza e del permesso come introdotti dalla nuova normativa, ha affermato che la nuova disposizione non può intervenire *sic et simpliciter* nell'ambito della normativa contrattuale vigente, rilevando la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) rispetto alle assenze per malattia nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.

La circolare della Funzione Pubblica ha di fatto posto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute ed "è illegittima" in quanto la materia "*trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti*".

Le amministrazioni, quindi, in applicazione della sentenza non potranno chiedere di utilizzare permessi personali, permessi brevi o banca delle ore per coprire le "assenze" per visite mediche specialistiche.

La decisione del TAR conferma quanto da noi più volte denunciato in questi mesi. Grazie alla nostra iniziativa infatti il Ministro Madia, subentrata nel frattempo all'On.le D'Alia che aveva firmato la contestata circolare, aveva emanato circa un anno fa sulla materia uno specifico atto di indirizzo all'Aran per la definizione pattizia della questione. Trattativa iniziata e poi incredibilmente arenatasi all'Aran.

Ora però è di tutta evidenza che è interesse di tutti che il negoziato riprenda e si concluda in tempi brevi.

LA SEGRETERIA GENERALE





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e

Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N. 90_GIUS_2015

Roma, 29.04.2015

**Al Direttore Generale
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ministero della Giustizia
Via Arenula 70
R O M A**

**OGGETTO: Circolare Assenze per visite specialistiche –
Sentenza TAR Lazio N. 5714 del 17/4/2015.**

Egr. Direttore,

con la presente la scrivente O.S. in riferimento alla sentenza in oggetto indicata evidenzia che la nuova disposizione non fa intervenire sic-et simpliciter nell'ambito della normativa contrattuale vigente, regolando la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) rispetto alle assenze per malattia nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. Si chiarisce che a parere della scrivente la circolare della funzione pubblica 2/2014 (art. 4 del co. 16 bis del dl 101/2013) ha di fatto posto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute ed "**è illegittima**" in quanto la materia "trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento al CCNL già sottoscritto".

Pertanto **Le chiediamo** di emettere una nuova circolare che annulli quella precedente in materia e che, quindi, rassereni e chiarisca gli uffici centrali e periferiche **che non potrà essere richiesto ai lavoratori di utilizzare permessi brevi, personali o banca delle ore per coprire "le assenze" per visite mediche specialistiche.** Tutto ciò in attesa che il negoziato sulla materia riprenda il suo corso naturale presso l'Aran.

**Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)**